



Polleggio, 26 marzo 2024

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'USO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI POLLEGGIO

Il Municipio di Polleggio

Richiamati:

- gli artt. 166 e 192 LOC;
- l'art. 44 RALOC;
- il Regolamento comunale di Polleggio (ROC);

ordina:

Art. 1 Principi generali e finalità

Il Comune di Polleggio con la presente ordinanza disciplina la gestione e l'uso del centro sportivo comunale ubicato in località "Rütan" che consta di: due terreni da gioco (campi da calcio A e B), terreno annesso, due spogliatoi con relative docce, il locale arbitro, tre toilette (uomo, donna e disabili), un locale tecnico, la buvette e un magazzino (locale attrezzi).

Art. 2 Modalità di gestione e vigilanza

La Cancelleria comunale per conto del Municipio esercita la vigilanza sul Centro. Gli operai comunali provvedono, secondo le apposite disposizioni, alla manutenzione degli impianti e dei tappeti erbosi, inoltre vigilano affinché siano applicate le disposizioni della presente ordinanza e notifica al Municipio, tramite la Cancelleria comunale, eventuali infrazioni.

Art. 3 Concessioni e competenze

- ¹Il disciplinamento dell'utilizzazione delle infrastrutture del Centro sportivo compete al Municipio.
- ²Il Centro è concesso gratuitamente alle Società locali regolarmente costituite, ritenuto che l'ASP ed il raggruppamento allievi "Team Matro" al quale ASP appartiene per statuto, sono le principali usufruttuarie.
- ³Il piano di occupazione, la ripartizione delle spese, la rigatura dei terreni da gioco saranno discussi e stabiliti tra le società, in questo senso l'ASP è la società di riferimento.
- ⁴Le spese d'esercizio per le pulizie dello stabile sono a carico delle Società usufruttuarie.
- ⁵Eccezionalmente il Municipio può concedere permessi speciali e temporanei a Società o Enti purché la loro attività non intralci quella delle Associazioni che utilizzano regolarmente il Centro. La disponibilità del centro deve essere preventivamente concordata con "ASP e Team Matro". La richiesta va inoltrata alla Cancelleria comunale con copia per conoscenza all'ASP e a Team Matro. Le condizioni vengono fissate di volta in volta.

Art. 4 Utilizzo del campo

¹Il campo principale A è riservato alle competizioni ufficiali (campionato, coppa, amichevoli). L'allenamento atletico è consentito all'esterno del terreno da gioco.

principale A	<p>Eccezionalmente, in caso di manifestazioni particolari, il Municipio potrà concedere deroghe.</p> <p>²Nei periodi in cui l'illuminazione naturale è limitata, è permesso utilizzare il campo A anche per gli allenamenti, riservate le condizioni metereologiche e del terreno a salvaguardia del campo erboso.</p>
Art. 5 Utilizzo del campo principale B	<p>Il campo B è riservato agli allenamenti e deve essere utilizzato principalmente per attività calcistiche.</p>
Art. 6 Obblighi	<p>¹I piani di occupazione devono essere trasmessi alla Cancelleria Comunale all'inizio della stagione sportiva e in ogni caso ad ogni modifica, in particolare devono essere trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> programma sportivo settimanale; programma speciale d'allenamento, tornei o partite amichevoli; elenco dei nominativi dei responsabili e/o personale di contatto. <p>²Le società e gli utenti devono avere la massima cura dei terreni, degli attrezzi e delle infrastrutture messe loro a disposizione, al fine di contenere i costi di manutenzione e di consumo di acqua ed elettricità.</p> <p>³Sui campi da calcio principali non sono permesse attività che possano portare un consumo eccessivo e puntuale del manto erboso, come il "torello", le "ripetute" o lo "skip" sul posto; questi tipi di attività devono essere effettuati nelle aree esterne al rettangolo da gioco.</p> <p>⁴È vietato utilizzare le linee di demarcazione dei campi da calcio per attività come le "ripetute" o lo "skip" che comportino la riduzione anzitempo dell'efficacia visiva delle stesse.</p> <p>⁵È vietato l'utilizzo del campo da calcio in caso di precipitazioni persistenti che rendono il terreno in uno stato facilmente danneggiabile.</p>
Art. 7 Responsabilità degli utenti	<p>¹Le associazioni e le società che utilizzano gli impianti del Centro sportivo sono responsabili per tutti i danni alle persone e alle cose provocati da propri membri, dai partecipanti e dagli spettatori che assistono alle manifestazioni da esse organizzate. Esse sono tenute a stipulare un'adeguata assicurazione di responsabilità civile a copertura di tali rischi.</p> <p>²Le società organizzatrici di manifestazioni ufficiali debbono provvedere a proprie spese a istituire i necessari controlli d'ordine e sanitari.</p> <p>Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali furti.</p>
Art. 8 Danni agli impianti e attrezzature	<p>Qualora si verificano dei danni, le associazioni e le società che utilizzano gli impianti del Centro sportivo hanno l'obbligo di avvisare immediatamente la Cancelleria comunale.</p> <p>I responsabili di danni arrecati ai locali, agli impianti, agli arredi, alle attrezzature sportive ne rispondono in via pecuniaria.</p> <p>I danni verranno fatti riparare dal Municipio e la spesa relativa potrà essere caricata ai responsabili dei danni.</p>
Art. 9 Pubblicità	<p>All'ASP e a Team Matro è consentita la pubblicità e l'affissione sull'area del Centro. Il Municipio ne disciplina l'aspetto tecnico ed estetico.</p>
Art. 10 Chiavi dei cancelli e delle strutture	<p>¹Il Municipio mette a disposizione delle società due mazzi per ogni squadra che utilizza gli impianti del Centro sportivo (una che apre i cancelli e una che apre tutte le porte dell'impianto esclusa la buvette).</p>

²È dovuta una cauzione di fr. 50.- per mazzo. Al momento della consegna e della restituzione è richiesta la firma della persona responsabile.

³È obbligatorio segnalare alla Cancelleria comunale il/la responsabile di ogni mazzo; ogni modifica va tempestivamente comunicata alla Cancelleria comunale.

⁴È vietato l'utilizzo di portachiavi cecano la denominazione del centro sportivo, tenuto conto che in caso di smarrimento è facilmente riconducibile allo stesso.

Art. 11 Violazioni

¹Ogni violazione di queste disposizioni da parte delle società o degli utenti potrà comportare l'annullamento o la revoca parziale dell'autorizzazione a utilizzare il centro sportivo.

²Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

Art. 12 Entrata in vigore

¹La presente Ordinanza entra in vigore retroattivamente con effetto 1° gennaio 2024, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Adottata con risoluzione municipale no. 200 del 18 marzo 2024.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC, dal 22 marzo 2024 al 22 aprile 2024.

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Igor Righini

Il Segretario
Stefano Reali